



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

**SEZIONE FALLIMENTARE**

Il G.D.,

**premesse:**

- che con atto ritualmente depositato Europa Investimenti spa (EI) e Sagitta SGR spa, col patrocinio dell'avv. Massimo Fabiani, hanno interposto reclamo al GD avverso il provvedimento del CdC del Fallimento che ha scelto di sottoporre al voto dei creditori soltanto una delle tre proposte di concordato fallimentare ritualmente depositate e il provvedimento presupposto identificabile nel parere del Curatore sulla proposta presentata da EI, al fine di consentire la sottoposizione al voto dei creditori anche di quest'ultima;
- che, in particolare, le reclamanti hanno censurato:
  - 1) il carattere solo apparente della motivazione del parere del CdC, fondato essenzialmente sulla ritenuta maggiore solidità patrimoniale di STI, insistendo, sul punto, per la ricostituzione del CdC in diversa composizione;
  - 2) l'erroneità nel merito dell'affermazione di maggiore solidità della proponente concorrente, essendo EI ben più patrimonializzata;
  - 3) la mancata riunione "in presenza" del CdC presso lo studio del Curatore;
  - 4) il mancato impulso del Curatore circa la trasmissione ai creditori anche della proposta di EI;
  - 5) la violazione del principio della competitività tra le proposte di concordato fallimentare;
- che il Curatore, costituito nel presente procedimento col patrocinio dell'avv. Salvatore Sanzo, come da procura allegata, ha insistito per l'inammissibilità del reclamo e, in ogni caso, per la sua infondatezza nel merito, affermando:
  - 1) il carattere sostanzialmente discrezionale degli atti impugnati e la correlata insussistenza di qualsivoglia profilo di illegittimità;
  - 2) la congruità della motivazione a sostegno del parere del CdC, fondata non già sulla maggior solidità patrimoniale della concorrente, ma sull'intervenuta prestazione concreta di garanzie e sul maggior *spatium* temporale di efficacia della proposta medesima;
  - 3) l'effettivo espletamento di riunioni sia in presenza, sia da remoto;
  - 4) la congruità anche del parere del Curatore, che ha altresì valorizzato la previsione da parte della concorrente di un ristoro alla fallita in caso di eccedenza di attivo, in conformità all'ultimo indirizzo della giurisprudenza di legittimità, puntualmente richiamato;

**rilevato:**

- che il procedimento concordatario si è protratto per circa sei mesi, durante i quali le proposte via via depositate sono state progressivamente implementate sia in punto percentuale offerta, sia in punto garanzie prestate;
- che, come noto, il parere del CdC è discrezionale e il successivo atto del GD che ordina la trasmissione ai creditori della sola proposta scelta dall'organo a ciò deputato è un atto dovuto (v. sul punto Trib. Milano 13.10.2008, agevolmente rinvenibile online);
- che, trattandosi di atto discrezionale, lo stesso, se adeguatamente motivato, è insindacabile, con conseguente inammissibilità dell'eventuale reclamo;



**ritenuto:**

- che, nella fattispecie attualmente *sub iudice*, la circostanza che la motivazione del CdC si sia appuntata sulle – maggiori – garanzie offerte concretamente piuttosto che sull'astratta solvibilità della Proponente, lungi dal costituire un vizio di legittimità, appare del tutto conforme a diritto, dovendosi, appunto, valutare l'attuabilità di ogni proposta concordataria e, dunque, la sussistenza o meno e la maggiore o minore consistenza di garanzie;
- che, in una situazione di fatto in cui il procedimento concordatario si è protratto per circa sei mesi, ogni Proponente concorrente ha avuto tempo e modo di migliorare la propria proposta, realizzandosi pertanto la migliore competitività possibile in base alla normativa che regola il concordato fallimentare;
- che, sebbene il disposto di cui all'art. 125 co. 2 ultima parte LF attribuisca al GD un potere discrezionale ("può ordinare"), lo stesso è subordinato sia alla richiesta in tal senso del Curatore, sia alla valutazione di uguale convenienza delle proposte non scelte dal CdC, sia alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 41 co. 4 LF, espressamente richiamato;
- che, nella fattispecie *sub iudice*, l'eventuale richiesta del Curatore di sottoporre al voto dei creditori una proposta concordataria non scelta dal CdC in quanto meno garantita avrebbe violato il criterio normativo dell'uguale convenienza e, conseguentemente, avrebbe dovuto essere per ciò solo disattesa dal GD;
- che, infatti, in un procedimento, quale quello del concordato fallimentare, in cui il meccanismo di approvazione della proposta è quello non già del voto espresso, bensì del silenzio-assenso, il quale, in presenza di più proposte favorisce quella depositata per prima, anche se non scelta dal CdC, l'istanza ex art. 125 co. 2 ultima parte LF del Curatore dev'essere valutata **con estremo rigore**, essendo foriera sia dell'aggiramento del potere di scelta della proposta concordataria da sottoporre al voto, attribuito al CdC, sia di una minore certezza, stante l'orientamento ondivago della giurisprudenza su quale sia la proposta concordataria presentata per prima in presenza di successive modifiche;
- che, pertanto, nella presente fattispecie, non si ritiene violata alcuna norma del procedimento, essendo all'uopo indifferente la modalità concreta di riunione del CdC, non essendo essa assimilabile a un'udienza, come correttamente rilevato dal Curatore, ed essendo l'attuale contesto temporale comunque interessato dalla persistenza di una pandemia che sconsiglia, nei periodi di recrudescenza dei contagi, le riunioni al chiuso;
- che, peraltro, dall'esame della motivazione del parere del CdC non è dato riscontrare alcuna lacuna informativa attribuibile a una modalità di riunione diversa da quella meramente standard inserita nel provvedimento ex art. 125 co. 2 prima parte LF;
- che non appare neppure peregrino rammentare che nella presente procedura il CdC è stato costituito, non è stato inerte e ha anzi provveduto con solerzia nel termine assegnato rassegnando un parere non già arbitrario, bensì motivato, né potrebbe eccepirsi che l'organo sia formato da creditori che, pur adeguatamente informati grazie all'attività istruttoria compiuta dal GD e dal Curatore, non siano in grado, per mancanza di cognizioni approfondite nella materia concorsuale, di apprezzare comparativamente le diverse proposte sin nelle pieghe più schiettamente tecniche, attesa la presenza di un avvocato specializzato proprio nella materia concorsuale e a sua volta Curatore;
- che, pertanto, deve ritenersi correttamente espletato tutto il procedimento e congruamente motivato il parere del CdC, con conseguente inammissibilità del reclamo stante la natura discrezionale dello stesso;
- che, quanto, infine, al comportamento delle Proponenti nei confronti dei creditori, si è progressivamente assistito, con l'ingresso nelle procedure concordatarie fallimentari degli investitori professionali, alla prassi, non vietata dalla normativa ma sicuramente idonea a eliminare l'alea insita nel voto, proprio a scapito della sana competitività che parte reclamante formalmente invoca, di proporre ai creditori titolari degli importi maggiori di cedere i propri crediti, sicchè l'approvazione della proposta concordataria dell'operatore più



- modesto, anche se maggiormente corretto, può intervenire soltanto in caso di ritenuta illegittimità del voto contrario del cessionario per vizi della cessione medesima;
- che non essendo obbligatorio il patrocinio nel presente procedimento, non può procedersi alla liquidazione delle spese, nonostante il pregio dell'attività difensiva;

PQM

Dichiara l'inammissibilità del reclamo.

Nulla sulle spese.

Si comunichi.

Milano, 14.7.22

Il Giudice

dott. Guendalina Alessandra Virginia Pascale

